



REGOLAMENTO DI ATENEIO DISCIPLINANTE LO STATUS DI “STUDENTE-ATLETA”

**EMANATO CON D.R. N. 139 DEL 6 MARZO 2024
IN VIGORE DAL 12 MARZO 2024**

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi della Basilicata, al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell'ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 2 della Costituzione Italiana e in conformità a quanto disposto dalla Carta Europea dello Sport e dalle Linee guida UE sulla doppia carriera degli atleti, adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012, prevede che agli atleti e allenatori iscritti ai propri corsi di studio possa essere riconosciuto lo status di “studente-atleta”, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti per il riconoscimento dello status

1. Possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento dello status di “studente-atleta” gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale dell'Università degli Studi della Basilicata, che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) medagliati olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive;
- b) atleti appartenenti alle squadre rappresentative nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
- c) atleti in sport individuali compresi nella prima metà della classifica nazionale di categoria giovanile o assoluta, all'inizio dell'anno accademico di riferimento, come definita dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN, Federazioni sportive riconosciute dal CONI) di appartenenza o da questa riconosciuti come Atleti di Interesse Nazionale, nell'ambito dei criteri definiti dalle singole FSN;
- d) atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91 portante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”;
- e) atleti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paraolimpici estivi e invernali, ai Giochi Olimpici e Paraolimpici giovanili estivi e invernali, ovvero studente riconosciuto “atleta di interesse nazionale” della Federazione o delle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento;
- f) atleti partecipanti alle Universiadi, ai Campionati Mondiali Universitari, ai Campionati Nazionali Universitari e alle competizioni European University Sports Association (EUSA);
- g) atleti convocati dalle rappresentative nazionali CUSI;
- h) allenatori di atleti che abbiano i requisiti sportivi riportati ai punti precedenti.

Art. 3 – Modalità per il riconoscimento dello status di “studente-atleta”

1. Per chiedere il riconoscimento dello status di “studente-atleta”, lo studente che intenda immatricolarsi o iscriversi presso l'Università degli Studi della Basilicata, entro le scadenze previste per l'immatricolazione/iscrizione, è tenuto a presentare apposita istanza scritta al Magnifico Rettore, dichiarando il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2 e allegando a tale scopo adeguata documentazione. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica.



2. L'istanza sarà sottoposta alla Commissione valutatrice di cui al successivo art. 6, la quale, accertato il possesso dei requisiti, rilascia apposita dichiarazione attestante lo status di "studente-atleta dell'Università degli Studi della Basilicata", che viene trasmessa all'Ufficio Segreteria Studenti per l'inserimento nel fascicolo dello studente e la notifica al medesimo studente.

3. La permanenza dello status di "studente-atleta" deve essere richiesta per ciascun anno accademico all'atto dell'iscrizione ed è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 2 e all'acquisizione di almeno 1/3 dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio piano di studi per gli anni accademici precedenti a quello per il quale è effettuata la richiesta.

Art. 4 – Benefici per lo studente-atleta

1. Dal momento del riconoscimento e per tutta la sua durata, lo studente ha diritto a:
 1. iscriversi in regime di tempo parziale secondo le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento studenti;
 2. eventuali agevolazioni sulla contribuzione dovuta, qualora previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca;
 3. eventuali borse di studio, in presenza di specifici finanziamenti, provenienti anche da soggetti esterni all'Ateneo;
 4. chiedere l'assegnazione di un tutor, individuato tra i docenti della Struttura primaria cui afferisce il corso di studio;
 5. concordare con il docente una diversa data d'esame qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei 10 giorni precedenti o successivi alla preparazione atletica o alla competizione internazionale o nazionale cui lo studente è stato convocato a partecipare, così come attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI provinciale. La nuova data d'esame dovrà essere comunicata dal docente al competente ufficio della Struttura primaria cui afferisce il corso di studio e all'Ufficio Segreteria Studenti. L'esame sarà verbalizzato dal docente nelle forme ordinarie;
 6. chiedere il riconoscimento di crediti formativi per l'attività prestata a valere sulle attività di cui al DM 270/04, art 10, c. 5, lett. d), laddove compatibili con i regolamenti didattici dei corsi di studio;
 7. eventuali punti aggiuntivi nella determinazione del voto di laurea, se previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
 8. sospensione della carriera universitaria, per la preparazione e partecipazione ad eventi sportivi particolarmente rilevanti (europei, mondiali, olimpiadi), secondo quanto previsto dal Regolamento studenti.

Art. 5 – Obblighi dello studente-atleta

1. Gli studenti – atleti hanno l'obbligo di dare visibilità all'Università degli Studi della Basilicata tramite i consueti strumenti di comunicazione.
2. Rientrano tra gli obblighi di tali studenti:
 - informare l'Università (Rettore o suo delegato) della partecipazione a competizioni sportive e dei risultati conseguiti;
 - partecipare a competizioni sportive universitarie nazionali ed internazionali;
 - autorizzare a titolo gratuito la pubblicazione della propria immagine da parte dell'Università;
 - garantire la presenza ad iniziative di presentazione/orientamento organizzate dall'Università.



Art. 6 – Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice coincide con il Comitato per lo sport dell'Ateneo, integrata dal Prorettore alla didattica o suo delegato.

Art. 7 – Disposizioni finali, emanazione ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie previste in materia.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.